

A) Giurisprudenza del Consiglio nazionale forense

I. TENUTA DEGLI ALBI

- 1. Tenuta albi - Decisione del C.d.O. - Deposito oltre il termine previsto dall'art. 37 r.d.l. n. 1578/33 - Nullità della decisione - Non sussiste.**

Cancellazione dall'elenco speciale annesso all'albo - Notifica del provvedimento oltre il termine di 15 giorni - Ammissibilità.

Elenco Speciale degli Avvocati di Enti Pubblici - Regime di incompatibilità ex art. 3 L.P.F. - Eccezione - Condizioni - Indipendenza ed autonomia - Contestuale svolgimento attività legale ed amministrativa e facoltà discrezionale di revoca - Esclusione - Cancellazione - Legittimità.

Elenco Speciale degli Avvocati di Enti Pubblici - Regime di incompatibilità ex art. 3 L.P.F. - Eccezione - Condizioni - Indipendenza ed autonomia - Contestuale svolgimento attività legale ed amministrativa - Esclusione - Avvocato Dirigente della Segreteria Generale di Istituto bancario - Cancellazione amministrativa dall'Elenco speciale - Legittimità.

Il termine di quindici giorni previsto dall'art. 37 r.d.l. n. 1578/33 per il deposito della decisione del C.d.O. in materia d'iscrizione o cancellazione all'albo non ha natura perentoria e la sua inosservanza non determina la inefficacia del provvedimento adottato ma comporta soltanto lo spostamento del termine per l'impugnazione dinanzi al C.N.F.

Il termine di 15 giorni, previsto dalla legge professionale per la notifica del provvedimento di cancellazione dall'albo previsto dall'art. 3 r.d.l. n. 1578/33, ha natura ordinatoria, pertanto la notifica oltre il termine predetto non produce nullità di alcun tipo.

L'ufficio legale dell'ente pubblico cui fa riferimento l'eccezione al regime delle incompatibilità disciplinato dall'art. 3 L.P.F. deve costituire un'unità organica autonoma e gli avvocati ad esso addetti devono

esercitare le funzioni di competenza con sostanziale estraneità all'apparato amministrativo dell'ente, in una posizione d'indipendenza da tutti i settori previsti dall'organico. Il contemporaneo svolgimento di un'attività legale e di una attività amministrativa non consente pertanto di ritenere integrato l'essenziale requisito dell'esclusività che, inteso in senso oggettivo ed esterno, assicura l'autonomia della funzione, ne garantisce l'indipendenza e la preserva da condizionamenti derivanti dall'attività amministrativa.

L'Ufficio Legale dell'Ente Pubblico, cui fa riferimento l'eccezione al regime delle incompatibilità disciplinato dall'art. 3 L.P.F. deve costituire un'unità organica autonoma e gli avvocati ad esso addetti devono esercitare le funzioni di competenza con sostanziale estraneità all'apparato amministrativo dell'Ente, in una posizione d'indipendenza da tutti i settori previsti dall'organico. Deve pertanto ritenersi legittimo il provvedimento di cancellazione dall'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati, qualora, come nella specie, il ricorrente, per le importanti e peculiari diverse funzioni che esercita nell'ambito della Cassa di Risparmio, si trovi in una condizione per la quale il contemporaneo svolgimento di un'attività legale e di una attività amministrativa non consenta di ritenere integrato l'essenziale requisito dell'esclusività che, inteso in senso oggettivo ed esterno, assicura l'autonomia della funzione, ne garantisce l'indipendenza e la preserva da condizionamenti derivanti dall'attività amministrativa.

29 novembre 2012, n. 166 – Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. VERMIGLIO – P.M. CENICCOLA (conf.) – avv. L.V.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Roma dell'8 luglio 2010)

2. Tenuta degli albi - Istanza di iscrizione all'Albo degli Avvocati - Silenzio C.d.O. - Impugnazione - Presentazione del ricorso direttamente al C.N.F. - Inammissibilità.

È inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense anziché presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine che ha pronunciato la delibera impugnata.

29 novembre 2012, n. 175 – Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. TACCHINI – P.M. CICCOLO (conf.) – dott. S.M.S.

(Dichiara inammissibile il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Ascoli Piceno del 19 aprile 2012)

3. Tenuta albi - Avvocati dipendenti da enti pubblici, iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo ex art. 3, comma 2, del r.d.l. n. 1578/33 - Interpretazione della norma - Conseguenze.

L'art. 3, comma 2, del r.d.l. n. 1578/33 si riferisce ai rapporti di impiego e non anche ai rapporti che si instaurano per effetto della svolgimento da parte dell'avvocato di mansioni politiche e rappresentative; e la ragione della differenziazione sta nell'esigenza, da un lato, di tutelare il buon andamento e l'imparzialità dell'attività della pubblica amministrazione nonché il valore espresso dall'obbligo di fedeltà del dipendente pubblico e, dall'altro, di preservare i principi di autonomia, indipendenza, dell'obbligo di difesa e di fedeltà agli interessi del cliente che caratterizzano la professione forense; beni questi ultimi che sarebbero messi a repentaglio nel caso di contemporaneo esercizio dell'attività di dipendente pubblico e di avvocato e che, per il motivo inverso, non lo sono nel caso di esercizio di una funzione pubblica elettiva.

20 dicembre 2012, n. 183 – Pres. f.f. PERFETTI – Rel. ALLORIO – P.M. MARTONE (conf.) – avv. P.M.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O Roma del 9 novembre 2007)

4. Tenuta albi - Elenco speciale – Domanda di iscrizione - Art. 31 comma 6 r.d.l. n. 1578/33, come modificato dall'art. 49, d.lgs. n. 59/2010 - Silenzio del C.d.O. - Natura - Silenzio assenso - Decisione tardiva non satisfattiva del C.d.O.

A seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 59/2010 all'art. 31 r.d.l. n. 1578/1933, sulla domanda di iscrizione nell'albo degli avvocati, il consiglio territoriale deve ora provvedere entro due mesi dalla presentazione e non entro i tre in origine previsti e, in caso di mancata adozione di qualsiasi provvedimento (di accoglimento o di rigetto) si forma il c.d. silenzio assenso, contrariamente a quanto avveniva nel regime previgente, secondo cui il termine (allora) di tre mesi per l'assunzione del provvedimento di accoglimento o rigetto della domanda di iscrizione aveva natura ordinatoria ed il suo mancato rispetto impediva il formarsi del silenzio assenso, ché anzi doveva qualificarsi, semmai, quale silenzio inadempimento. Trascorso il tempo per la formazione del silenzio assenso, peraltro, resta preclusa l'adozione, in ordine alla medesima domanda, di una seconda decisione per giunta di segno contrario, avendo esaurito il consiglio territoriale,

all'epoca della pronuncia dell'atto nella specie impugnato, il suo potere provvedimentale al riguardo.

27 dicembre 2012, n. 195 – Pres. ALPA – Rel. PAQUALIN – P.M. IANNELLI (diff.) – dott. S.G.

(Accoglie il ricorso avverso la decisione C.d.O Bologna del 30 maggio 2011)

II. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

- 5. Procedimento disciplinare - Esercizio azione disciplinare - Rapporto professionale con l'esponente - Irrilevanza - Procedimento disciplinare - Valutazione rilevanza delle prove - Discrezionalità C.d.O. Procedimento disciplinare - Procedimento davanti al C.d.O. - Valutazione prove - Principio libero convincimento del giudice.**

L'esercizio dell'azione disciplinare da parte del Consiglio dell'Ordine non è in alcun modo condizionato né dalla tipologia della fonte della notizia dell'illecito deontologico - atteso che il C.O.A., ai sensi dell'art. 38, comma 3, L.P., può deliberare l'apertura del procedimento disciplinare anche sul presupposto della semplice conoscenza di fatti di pubblica notorietà o di mere informazioni - né tantomeno dalla sussistenza, oppure no, di un rapporto professionale con l'esponente.

Il Giudice della deontologia, secondo un principio costantemente affermato anche dalla giurisprudenza della Corte regolatrice, ha ampio potere discrezionale nel valutare la rilevanza e la conferenza delle prove dedotte.

Conformemente al principio del libero convincimento del giudice, che va ritenuto applicabile al procedimento disciplinare davanti al C.d.O., il giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la rilevanza e la conferenza delle prove dedotte, sicché deve ritenersi legittimo il comportamento del Consiglio locale che abbia basato la sua decisione sui riferimenti dei redattori dell'esposto che ebbe a dare origine al procedimento, specie laddove essi siano pienamente coerenti con le risultanze documentali acquisite al procedimento.

29 novembre 2012, n. 160 – Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PIACCI – P.M. FEDELI (conf.) – avv. F.T.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Torino del 20 luglio 2009)

6. Procedimento disciplinare - Decisione di archiviazione - Impugnazione - Inammissibilità.

Va dichiarato inammissibile il ricorso diretto nei confronti del provvedimento di archiviazione di un esposto presentato al C.d.O. nei confronti di un iscritto, trattandosi di atto inimpugnabile allo stato dell'odierna legislazione.

29 novembre 2012, n. 161 – Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. Piacci – P.M. GALATI (conf.) – avv. G.P.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Milano del 15 maggio 2006)

7. Procedimento disciplinare - Impugnazione al C.N.F. - Patrocinio di avvocato non iscritto all'albo - Mancanza dello *ius postulandi* – Assenza di firma personale del ricorrente - Inammissibilità.

È inammissibile il ricorso proposto e sottoscritto da avvocato non iscritto nell'Albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori non firmato personalmente dal ricorrente che si è limitato ad apporre la sua firma al mandato difensivo.

29 novembre 2012, n. 162 – Pres. f.f. PERFETTI – Rel. GRIMALDI – P.M. FEDELI (conf.) – dott.ssa S.A.

(Dichiara inammissibile il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Como del 23 novembre 2009)

8. Procedimento disciplinare - Impugnazione al C.N.F. - Atti inimpugnabili - Tassatività.

Procedimento disciplinare - Decisione del C.d.O. - Ricorso al C.N.F. - Proposizione oltre il termine ex art. 50 comma 2 r.d.l. n. 1578/33 - Inammissibilità.

Il Consiglio Nazionale Forense non ha alcuna competenza a decidere sul ricorso proposto contro un atto non previsto tra quelli tassativamente riservati alla sua giurisdizione. (Nella specie, non si tratta di ricorso avverso un provvedimento emesso in prima istanza, essendo diretto a contestare genericamente il termine assegnato per controdedurre ad un esposto, con la lettera del C.d.O., che rappresentava una mera comunicazione inviata nella fase preliminare ed anteriore alla apertura del procedimento preliminare, priva di carattere provvedimentale o decisorio).

L'impugnazione proposta oltre il termine ex art. 50, comma 2 r.d.l. n. 1578/1933 va ritenuta inammissibile.

29 novembre 2012, n. 163 – Pres. ALPA – Rel. MARIANI MARINI – P.M. CICCULO (conf.) – avv. M.P.

(Dichiara inammissibile il ricorso avverso la comunicazione C.d.O. di Forlì dell'11 agosto 2010)

**9. Procedimento disciplinare - Decisione del C.d.O. - Ricorso al C.N.F. - Proposizione oltre il termine ex art. 50 comma 2 r.d.l. n. 1578/33 - Inammissibilità.
Procedimento disciplinare - Procedimento dinanzi al C.d.O. - Delibera che dispone l'apertura del procedimento - Impugnazione - Inammissibilità.**

L'impugnazione proposta oltre il termine ex art. 50, comma 2 r.d.l. n. 1578/1933 va ritenuta inammissibile.

Alla luce del più recente orientamento del C.N.F. va ritenuta inammissibile l'impugnativa, in via autonoma, della delibera con la quale il Consiglio dell'Ordine dispone l'apertura del procedimento disciplinare. Ne deriva che le decisioni cui si riferisce l'art. 50 cit. come quelle che sono suscettibili di sindacato da parte del Consiglio nazionale forense non possono identificarsi in quegli atti, come la delibera di semplice apertura del procedimento disciplinare, che non esprimono alcuna attività valutativa e decisoria del merito della vicenda onde non sono immediatamente impugnabili.

29 novembre 2012, n. 164 – Pres. f.f. PERFETTI – Rel. BERRUTI – P.M. CICCULO (conf.) – avv.ti T.C. e S.S.A.

(Dichiara inammissibile il ricorso avverso la delibera C.d.O. di Bari del 28 ottobre 2009)

10. Procedimento disciplinare - Rinuncia al ricorso - Estinzione del procedimento.

Il deposito di un atto di rinuncia ad un ricorso precedentemente proposto determina la declaratoria di estinzione del procedimento.

29 novembre 2012, n. 165 – Pres. ALPA – Rel. MARIANI MARINI – P.M. IANNELLI (conf.) – dott.ssa P.D.G.

(Dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso avverso la delibera C.d.O. di Napoli del 19 luglio 2011)

11. Procedimento disciplinare - Decisione disciplinare - Motivazione - Inadeguatezza - Integrazione da parte del C.N.F. - Legittimità.

Il Consiglio Nazionale Forense, in quanto giudice di appello sulle decisioni disciplinari adottate dai consigli territoriali, ha il potere di riesame complessivo degli atti di causa e, nei limiti dei motivi di impugnazione dedotti, di integrare la motivazione della decisione impugnata qualora risulti insufficiente e incompleta, ed anche di aggiungere nuovi motivi per giustificare la pronuncia sia di accoglimento che di rigetto del ricorso. La mancanza di adeguata motivazione non costituisce pertanto motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale.

29 novembre 2012, n. 167 – Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MARIANI MARINI – P.M. CENICCOLA (conf.) – avv. V.G.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Roma del 26 giugno 2008)

12. Procedimento disciplinare - Condanna alla sanzione dell'avvertimento - Esecuzione della sanzione con la lettura del dispositivo - Legittimità.

La decisione del presidente del C.O.A. di dare esecuzione alla sanzione dell'avvertimento con la semplice lettura della decisione disciplinare appare del tutto legittima, essendo la comunicazione formale ex art. 40 r.d.l. n. 1578/33 mero atto accessorio lasciato alla discrezionalità del Presidente medesimo.

29 novembre 2012, n. 168 – Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. TACCHINI – P.M. FEDELI (diff.) – avv. S.C.

(Accoglie il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Perugia del 23 ottobre 2009)

13. Procedimento disciplinare - Procedimento davanti al C.d.O. - Mancanza di prova certa - Assoluzione.

Va accolto il ricorso avverso una decisione assunta dal Consiglio territoriale nell'ambito di un procedimento disciplinare, allorché la ricostruzione dei fatti e i dati probatori sottoposti all'attenzione del Consiglio Nazionale Forense non consentono, sia sotto il profilo oggettivo che con riferimento alla sussistenza all'elemento psicologico, di confermare la colpevolezza disciplinare del professionista.

29 novembre 2012, n. 172 – Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BROCCARDO – P.M. CENICCOLA (diff.) – avv. G.L.

(Accoglie il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Genova del 9 novembre 2009)

14. Procedimento disciplinare - Composizione collegio giudicante - Immutabilità - Assenza di alcuni consiglieri che avevano partecipato all'udienza dibattimentale - Numero legale di consiglieri partecipanti - Validità.

Qualora al momento della discussione in camera di consiglio siano presenti, in numero legale, i consiglieri che abbiano partecipato per intero alla udienza dibattimentale la decisione deve considerarsi valida, a nulla rilevando l'eventualità che un consigliere sia stato erroneamente indicato.

29 novembre 2012, n. 173 – Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BROCCARDO – P.M. CENICCOLA (conf.) – avv. A.B.

(Respinge il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Bari del 15 novembre 2010)

15. Procedimento disciplinare - Procedimento davanti al C.d.O. - Prescrizione - Atti interruttivi- Mancanza di prova certa - Assoluzione.

In tema di prescrizione dell'azione disciplinare, la contestazione dell'addebito all'incolpato mediante la notifica sia della delibera di apertura del procedimento sia del decreto di citazione a giudizio deve ritenersi rituale e, come tale, idonea ad interrompere con i suddetti atti il termine di prescrizione, a nulla rilevando a tal fine qualsivoglia altro atto proveniente dal Consiglio che abbia preceduto la formale apertura del procedimento.

Qualora sul comportamento oggetto del procedimento disciplinare non vi siano prove certe o le prove offerte risultino contraddittorie, la decisione del C.d.O. territoriale è suscettibile di esser revisionata dal C.N.F. in favore dell'incolpato.

29 novembre 2012, n. 174 – Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BORSACCHI – P.M. CICCOLO (conf.) – avv. G.S.

(Accoglie il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Trani del 20 gennaio 2011)

16. Procedimento disciplinare - Decisione del C.d.O. - Impugnazione - Presentazione presso l'ufficio postale entro i venti giorni dalla notifica del provvedimento - Deposito

del ricorso oltre il termine di venti giorni dalla notifica del provvedimento - Ammissibilità - Sentenza Corte Costituzionale n. 477/2002 - Rilevanza.

Il ricorso ancorché pervenuto al Consiglio Nazionale Forense oltre la scadenza del termine di giorni 20 dalla notifica della decisione previsto dagli artt. 50 r.d.l. n. 1578/33 e 59 r.d. n. 37/34, deve ritenersi comunque tempestivamente proposto ove presentato all'ufficio postale il ventesimo giorno dalla notifica stessa, e ciò alla luce della sentenza n. 477/2002 della Corte Costituzionale, che ha distinto, a proposito degli effetti della notifica, tra il notificante e il destinatario della stessa, specificando che il primo l'effetto si produce dalla data della presentazione dell'atto all'Ufficio Postale.

29 novembre 2012, n. 175 – Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. TACCHINI – P.M. CICOLO (conf.) – dott. S.M.S.

(Dichiara inammissibile il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Ascoli Piceno del 19 aprile 2012)

17. Procedimento disciplinare - Ricorso al C.N.F. - Mancata specificazione dei motivi di impugnazione - Inammissibilità.

Atteso che nel giudizio di appello la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso l'enunciazione di specifici motivi, deve ritenersi inammissibile il ricorso che mancando della specificazione delle ragioni e dei motivi di impugnazione della decisione dell'organo territoriale, si limiti brevemente a vaghe enunciazioni.

29 novembre 2012, n. 176 – Pres. f.f. PERFETTI – Rel. SICA – P.M. CICOLO (conf.) – avv. A.L.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Modena del 5 luglio 2011)

18. Procedimento disciplinare - Decisione del C.d.O. - Corrispondenza tra contestazione e pronuncia disciplinare - Diritto di difesa dell'incolpato - Violazione - Limiti - Responsabilità disciplinare - Assenza di dolo - Buona fede - Irrilevanza - Valutazione delle prove - Discrezionalità - Principio del libero convincimento del giudice.

Procedimento disciplinare - Procedimento dinanzi al C.d.O. - Mancata specifica menzione addebiti - Violazione del diritto di difesa - Limiti.

Procedimento disciplinare - Procedimento davanti al C.d.O. - Valutazione delle prove - Discrezionalità - Principio del libero convincimento del giudice.

Va esclusa la nullità della decisione con cui il C.d.O. ritenga che i fatti contestati integrino la violazione di norme del Codice Deontologico non specificamente menzionate nel capo di incolpazione, atteso che, per consolidato orientamento, la contestazione disciplinare nei confronti di un Avvocato, che sia adeguatamente specifica quanto all'indicazione dei comportamenti addebitati, non richiede altresì né la precisazione delle fonti di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare, né la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, ben potendo ricollegarsi la predeterminazione e la certezza dell'incolpazione a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Ne consegue che, al fine di garantire il diritto di difesa dell'incolpato, necessaria e sufficiente è una chiara contestazione dei fatti addebitati, non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all'organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione al diritto di difesa solo allorquando l'incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa.

In riferimento al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c., applicabile anche ai procedimenti disciplinari, la violazione della necessaria correlazione tra addebito contestato e sentenza non sussiste quando l'incolpato, attraverso l'iter processuale, abbia avuto comunque conoscenza dell'addebito e sia stato messo in condizione di difendersi e disculparsi. Per l'imputabilità dell'infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell'illegittimità dell'azione, dolo generico o specifico, ma è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l'atto deontologicamente scorretto.

Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare conferenza e rilevanza delle prove acquisite nel procedimento, conformemente al principio del libero convincimento del Giudice, che si applica anche al giudizio disciplinare.

29 novembre 2012, n. 177 – Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PIACCI – P.M. FEDELI (conf.) – avv. A.C.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Milano del 13 ottobre 2008)

19. Procedimento disciplinare - Attenuanti - Responsabilità disciplinare - Sussiste.

Procedimento disciplinare - Esercizio azione disciplinare - Apertura d'ufficio del procedimento - Notizia di illecito disciplinare - Fonte della notizia - Irrilevanza.

Procedimento disciplinare - Esercizio azione disciplinare - Mancanza esposto di terzi - Irrilevanza.

I moventi, i fini e le circostanze di una azione deontologicamente rilevante possono attenuare la responsabilità e giovare a ridurre la pena disciplinare, ma non possono produrre l'effetto di far venire meno l'infrazione accertata.

Il C.d.O. degli avvocati ha il potere dovere di promuovere d'ufficio l'azione disciplinare allorquando venga a conoscenza di fatti lesivi dell'onore dei professionisti iscritti e del decoro della classe forense, l'esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell'illecito disciplinare rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l'illecito è stato posto in essere.

L'esercizio dell'azione disciplinare non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell'illecito deontologico, atteso che il COA, ai sensi dell'art. 38, comma 3, L.P., può deliberare l'apertura del procedimento disciplinare anche sul presupposto della semplice conoscenza di fatti di pubblica notorietà o di mere informazioni, a nulla rilevando, ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare, la mancanza di un esposto o della segnalazione da parte di terzi.

29 novembre 2012, n. 178 – Pres. f.f. PERFETTI – Rel. DE GIORGI – P.M. FEDELI (conf.) – avv. E.P.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Palermo del 15 ottobre 2009)

20. Procedimento disciplinare - Procedimento dinanzi al C.d.O. - Provvedimento di archiviazione dell'esposto - Impugnazione - Inammissibilità.

Deve ritenersi inammissibile poiché proposto avverso una deliberazione che, in difetto di apposita previsione normativa, sfugge alla competenza del C.N.F., il ricorso avverso la decisione con cui il C.d.O. dispone l'archiviazione di un esposto, atteso che gli atti impugnabili avanti il C.N.F. sono previsti in modo tassativo e riguardano, oltre alle decisioni che concludono un procedimento disciplinare, la tenuta degli albi, i certificati di compiuta pratica forense, le elezioni dei Consigli dell'Ordine, i conflitti di competenza. Sfuggono conseguentemente alla competenza giurisdizionale del C.N.F. gli altri provvedimenti emessi dal C.d.O., tra i quali i provvedimenti di archiviazione.

29 novembre 2012, n. 179 – Pres. f.f. SALAZAR – Rel. DEL PAGGIO – P.M. CICCOLO (conf.) – avv. R.D.

(Dichiara inammissibile il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Roma del 10 marzo 2011)

21. Procedimento disciplinare - Decisione di archiviazione - Contenuto "decisivo" - Insussistenza - Impugnazione - Inammissibilità.

È inammissibile per carenza di legittimazione ad agire il ricorso presentato al C.N.F. avverso il provvedimento con cui il C.O.A. decida di archiviare un esposto. Tale provvedimento, invero, appare privo del carattere di "decisività" in quanto non rappresenta la conclusione di un procedimento disciplinare celebrato nella osservanza del principio del contraddittorio e dopo l'espletamento di una fase istruttoria ed un regolare dibattimento, ma, al contrario, precede la iniziativa disciplinare e, anzi, la arretra in limine, senza tuttavia creare, proprio in ragione di quel carattere, preclusioni.

29 novembre 2012, n. 180 – Pres. f.f. SALAZAR – Rel. DEL PAGGIO – P.M. CICCOLO (conf.) – avv. P.A.

(Dichiara inammissibile il ricorso avverso la mancata adozione di provvedimento disciplinare da parte del C.d.O. di Roma)

22. Procedimento disciplinare - Procedimento davanti al C.d.O. - Integrazione del capo di imputazione - Legittimità.

È legittima l'integrazione, in udienza, del capo di imputazione ai fini di una più puntuale contestazione dell'addebito mosso.

29 novembre 2012, n. 181 – Pres. ALPA – Rel. BORSACCHI – P.M. CICCOLO (conf.) – avv. A.T.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. Busto Arsizio del 14 maggio 2010)

23. Procedimento disciplinare - Ricorso al C.N.F. - Rinuncia al ricorso da parte del ricorrente - Estinzione del procedimento - Cessata materia del contendere.

L'atto di rinuncia alla impugnativa proposta pervenuto al C.N.F. da parte del ricorrente determina l'estinzione del procedimento e la conseguente cessazione della materia del contendere.

29 novembre 2012, n. 182 – Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. VERMIGLIO – P.M. CENICCOLA (conf.) – avv. M.P.

(Dichiara estinto il procedimento e cessata la materia del contendere sul ricorso avverso la decisione C.d.O. Perugia del 28 luglio 2011)

24. Procedimento disciplinare - Decisione del C.d.O. - Archiviazione dell'esposto - Impugnazione - Inammissibilità - Ricorso proposto dall'esponente - Difetto di legittimazione all'impugnativa ex art. 50 r.d.l. n. 1578/33 - Inammissibilità.

La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni del C.O.A. compete esclusivamente ex art. 50 r.d.l. n. 1578/33, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello ed all'avvocato che sia stato oggetto del procedimento disciplinare. Attesa la tassatività degli atti impugnabili avanti al C.N.F. in materia disciplinare, l'impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono il procedimento. Tale non può considerarsi il decreto di archiviazione che è provvedimento antecedente all'apertura del procedimento con il quale viene manifestata dal C.O.A. la volontà di non iniziare l'azione disciplinare.

27 dicembre 2012, n. 185 – Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PICCHIONI – P.M. CICCOLO (conf.) – sig. F.I.C.

(Dichiara inammissibile il ricorso avverso la decisione C.d.O. Oristano del 6 dicembre 2010)

25. Procedimento disciplinare - Decisione del C.d.O. - Archiviazione dell'esposto - Impugnazione - Inammissibilità - Ricorso proposto dall'esponente - Difetto di legittimazione all'impugnativa ex art. 50 r.d.l. n. 1578/33 - Inammissibilità.

La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni del C.O.A. compete esclusivamente ex art. 50 r.d.l. n. 1578/33, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello ed all'avvocato che sia stato oggetto del procedimento disciplinare. Attesa la tassatività degli atti impugnabili avanti al C.N.F. in materia disciplinare, l'impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono il procedimento. Tale non può considerarsi il decreto di archiviazione che è provvedimento antecedente all'apertura del procedimento con il quale viene manifestata dal C.O.A. la volontà di non iniziare l'azione disciplinare.

27 dicembre 2012, n. 186 – Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PICCHIONI – P.M. CICCULO (conf.) – sig. S.B.

(Dichiara inammissibile il ricorso avverso la delibera C.d.O. Napoli dell'11 maggio 2011)

26. Procedimento disciplinare - Decisione del C.d.O. - Archiviazione dell'esposto - Impugnazione - Inammissibilità - Ricorso proposto dall'esponente - Difetto di legittimazione all'impugnativa ex art. 50 r.d.l. n. 1578/33 - Inammissibilità.

La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni del C.O.A. compete esclusivamente ex art. 50 r.d.l. n. 1578/33, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello ed all'avvocato che sia stato oggetto del procedimento disciplinare. Attesa la tassatività degli atti impugnabili avanti al C.N.F. in materia disciplinare, l'impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono il procedimento. Tale non può considerarsi il decreto di archiviazione che è provvedimento antecedente all'apertura del procedimento con il quale viene manifestata dal C.O.A. la volontà di non iniziare l'azione disciplinare.

27 dicembre 2012, n. 187 – Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PICCHIONI – P.M. CICCULO (conf.) – sig. E.B.

(Dichiara inammissibile il ricorso avverso la delibera C.d.O. Lucca del 9 marzo 2012)

27. Procedimento disciplinare - Decisione del C.d.O. - Archiviazione dell'esposto - Impugnazione - Inammissibilità - Ricorso proposto dall'esponente - Difetto di legittimazione all'impugnativa ex art. 50 r.d.l. n. 1578/33 - Inammissibilità.

La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni del C.O.A. compete esclusivamente ex art. 50 r.d.l. n. 1578/33, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello ed all'avvocato che sia stato oggetto del procedimento disciplinare. Attesa la tassatività degli atti impugnabili avanti al C.N.F. in materia disciplinare, l'impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono il procedimento. Tale non può considerarsi il decreto di archiviazione che è provvedimento antecedente all'apertura del procedimento con il quale viene manifestata dal C.O.A. la volontà di non iniziare l'azione disciplinare.

27 dicembre 2012, n. 188 – Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PICCHIONI – P.M. CICCOLO (conf.) – avv. A.M.

(Dichiara inammissibile il ricorso avverso la delibera C.d.O. Civitavecchia del 5 gennaio 2010)

28. Procedimento disciplinare - Ricorso al C.N.F. - Ricorso per revocazione - Tassatività dei motivi.

Procedimento disciplinare - Revocazione - Revocazione a norma dell'articolo 395 n. 3 c.p.c. - Rinvenimento e produzione di documento - Ipotesi di irrilevanza.

Il ricorso per revocazione costituisce un mezzo di impugnazione eccezionale, e come tale consentito per i soli motivi tassativamente indicati nell'art. 395 c.p.c, pertanto deve essere dichiarata l'inammissibilità di ogni censura non compresa in detta tassativa elencazione, che esclude, peraltro, anche il riferimento a nullità afferenti le pregresse fasi processuali, che sono deducibili con i soli mezzi ordinari di impugnazione.

L'impugnazione per revocazione, vista la sua natura di rimedio straordinario, comporta che la decisività del documento vada configurata in relazione al profilo della motivazione della sentenza impugnata, talché il documento non può essere utilizzato in funzione meramente stru-

mentale per riaprire il dibattito su aspetti e temi già preclusi nel precedente giudizio, indipendentemente dal nuovo documento.

27 dicembre 2012, n. 189 – Pres. f.f. PERFETTI – Rel. BAFFA – P.M. CICCOLO (conf.) – avv. R.R.

(Dichiara inammissibile il ricorso avverso la decisione C.N.F. n. 44/2010 del 18 giugno 2010)

29. Procedimento disciplinare - Decisione del C.d.O. - Impugnazione - Ricorso al C.N.F. - Presentazione del ricorso a mezzo posta - Spedizione entro il ventesimo giorno - Ricezione tardiva - Spedizione per raccomandata e non ex lege n. 53/1994 - Inammissibilità.

Ai sensi dell'art. 50 r.d.l. n. 1578/1933 e dell'art. 59 r.d.l. n. 37/1934, il ricorso che pervenga materialmente nella disponibilità del Consiglio territoriale dopo il decorso del ventesimo giorno dalla notifica della decisione impugnata deve ritenersi tardivo. L'azione di presentare materialmente il ricorso al C.O.A. entro il ventesimo giorno dalla notifica dell'atto impugnato non ha alternativa alcuna, sia che il ricorso venga spedito per posta, sia che venga consegnato direttamente.

27 dicembre 2012, n. 190 – Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PERFETTI – P.M. CICCOLO (conf.) – dott. A.D.A.

(Dichiara inammissibile il ricorso avverso il silenzio C.d.O. Como del 14 marzo 2012)

30. Procedimento disciplinare - Decisione del C.d.O. - Ricorso al C.N.F. - Rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente - Inammissibilità del ricorso.

La rinuncia, per cessazione della materia del contendere, alla impugnazione proposta determina l'inammissibilità del ricorso.

27 dicembre 2012, n. 191 – Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PERFETTI – P.M. CICCOLO (conf.) – dott. O.G.

(Dichiara inammissibile il ricorso avverso la delibera C.d.O. Reggio Emilia del 2 aprile 2012)

31. Procedimento disciplinare - Competenza - Conflitto - Criterio della prevenzione.

Procedimento disciplinare - Sospensione cautelare - Art. 274 lett. a) c.p.p. - Presupposto - Sussiste.

L'art. 38, comma 2, del r.d.l. n. 1578/1933 va interpretato nel senso che il criterio della prevenzione nella individuazione del Consiglio competente a procedere in via disciplinare va applicato con riguardo alla data di deliberazione del provvedimento di apertura del procedimento e non alla data della comunicazione all'incolpato dello stesso. La norma si riferisce infatti alla data in cui la deliberazione è adottata, in quanto, come emerge anche dal successivo comma 3 nello stesso articolo, la prevenzione che assegna la competenza è costituita dalla priorità nell'esercizio del potere disciplinare che coincide con la formale apertura del relativo procedimento.

L'applicazione provvisoria ad un avvocato da parte di un GIP della misura cautelare degli arresti domiciliari prima, e successivamente l'aver disposto la custodia in carcere per abbandono del domicilio assegnato, integra l'ipotesi normativa per l'applicazione della sospensione ex art. 43 r.d.l. n. 1578/1933. Con riferimento sostanziale alla natura della misura applicata ed alla ratio della disposizione, è evidente la finalità cautelare costituita dalla incompatibilità della prosecuzione dell'esercizio della professione nei confronti di un avvocato sottoposto a misura cautelare in carcere o agli arresti domiciliari. La misura della sospensione cautelare può essere adottata, infatti, quando il fatto addebitato in sede penale sia grave in astratto e abbia creato allarme nella collettività, indipendentemente dalla sua fondatezza.

27 dicembre 2012, n. 192 – Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MARIANI MARINI – P.M. FEDELI (conf.) – avv. R.C.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O Verona del 21 maggio 2012)

32. Procedimento disciplinare - Rapporti tra procedimento penale e disciplinare - Sentenza penale irrevocabile di condanna - Accertamento dei fatti posti a base dell'incolpazione - Rilevanza.

Qualora i fatti posti a base dell'incolpazione siano stati definitivamente accertati in sede penale, la sentenza irrevocabile di condanna ha in sede disciplinare efficacia di cosa giudicata ex art. 653 c.p.p. quanto alla loro materiale sussistenza, alla loro illiceità penale ed alla affermazione della loro commissione da parte dell'imputato, ancorché

di essi il giudice disciplinare compia un'autonoma valutazione sulla base del materiale probatorio disponibile.

27 dicembre 2012, n. 193 – Pres. ALPA – Rel. BORSACCHI – P.M. FEDELI (conf.) – avv. P.A.R.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O Alba del 2 ottobre 2009)

33. Procedimento disciplinare - Procedimento davanti al C.d.O. - Mancanza di prova certa - Assoluzione.

L'insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell'incolpato, che pertanto va prosciolto dall'addebito in accoglimento del ricorso.

28 dicembre 2012, n. 198 – Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MARIANI MARINI – P.M. CENICCOLA (conf.) – avv. G.C.

(Accoglie il ricorso avverso la decisione C.d.O Patti del 31 ottobre 2008)

34. Procedimento disciplinare - Decisione del C.d.O. - Archiviazione dell'esposto - Impugnazione - Inammissibilità - Ricorso proposto dall'esponente - Difetto di legittimazione all'impugnativa ex art. 50 r.d.l. n. 1578/33 - Inammissibilità.

La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni del C.O.A. compete esclusivamente ex art. 50 r.d.l. n. 1578/33, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello ed all'avvocato che sia stato oggetto del procedimento disciplinare. Attesa la tassatività degli atti impugnabili avanti al C.N.F. in materia disciplinare, l'impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono il procedimento. Tale non può considerarsi il decreto di archiviazione che è provvedimento antecedente all'apertura del procedimento con il quale viene manifestata dal C.O.A. la volontà di non iniziare l'azione disciplinare.

28 dicembre 2012, n. 199 – Pres. f.f. PERFETTI – Rel. GRIMALDI – P.M. FEDELI (conf.) – sig. B.G.

(Accoglie il ricorso avverso la decisione C.d.O Lecco del 4 aprile 2008)

35. Procedimento disciplinare - Sanzione irrogata - Mancanza adeguata motivazione - Nullità - Esclusione.

La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità del provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, in quanto, alla carenza di motivazione, il Consiglio Nazionale Forense quale giudice di appello può apportare le integrazioni che ritiene necessarie.

28 dicembre 2012, n. 200 – Pres. f.f. PERFETTI – Rel. GRIMALDI – P.M. FEDELI (conf.) – sig. B.G.

(Accoglie il ricorso avverso la decisione C.d.O Lecco del 4 aprile 2008)

36. Procedimento disciplinare - Prescrizione - Violazione deontologica di carattere omissivo - Condotta permanente o continuata - Decorrenza del termine - Cessazione della condotta - Fattispecie - Mancato compimento di atti inerenti al mandato e omessa restituzione della documentazione al proprio cliente.

In caso di condotta omissiva protratta nel tempo (quale è l'omessa esecuzione del mandato ricevuto e l'omessa restituzione di documentazione al proprio cliente), che, pertanto, assuma i connotati della continuità e della permanenza, la decorrenza del termine di prescrizione dell'azione disciplinare è impedita sino a che la condotta medesima non sia cessata.

28 dicembre 2012, n. 201 – Pres. f.f. PERFETTI – Rel. DE GIORGI – P.M. FEDELI (conf.) – avv. C.M.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O Pinerolo del 5 agosto 2009)

37. Procedimento disciplinare - Sentenza del C.N.F. - Impugnazione - Atto atipico - Inammissibilità.

Le sentenze del C.N.F. possono essere impugnate solo con i mezzi previsti dall'ordinamento professionale forense. Ove l'istanza non rientri tra i mezzi tipici di impugnazione, il ricorso deve ritenersi inammissibile.

28 dicembre 2012, n. 202 – Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. DE GIORGI – P.M. IANNELLI (conf.) – avv. S.D.A.

(Dichiara inammissibile il ricorso avverso la decisione C.d.O Viterbo del 28 maggio 2010)

38. Procedimento disciplinare - Competenza - Competenza alternativa - Criterio della prevenzione.

Procedimento disciplinare - Procedimento davanti al C.d.O. - Incolpazione - Contestazione circostanziata - Necessità.

La competenza a procedere disciplinarmente nei confronti di un professionista spetta, in via alternativa, al C.O.A. che ha la custodia dell'albo presso cui il professionista è iscritto, ovvero al C.O.A. nella cui giurisdizione è avvenuto o si è realizzato il fatto oggetto di contestazione, in base al principio della prevenzione.

L'addebito disciplinare può ritenersi nullo solo per difetto di specificità o nel caso di assoluta incertezza sui fatti oggetto di contestazione ovvero quando la contestazione sia tale per cui, con la lettera dell'incolpazione, l'interessato non sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese (nella fattispecie, il C.O.A. ha compiutamente indicato nel capo di incolpazione il comportamento in concreto in contrasto con il precetto, vale a dire l'aver fornito informazioni sulla propria attività professionale in termini tali da integrare una pubblicità elogiativa).

28 dicembre 2012, n. 204 – Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. TACCHINI – P.M. CENICCOLA (diff.) – avv. A.P.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O Udine del 16 ottobre 2009)

39. Procedimento disciplinare - Decisione disciplinare - Motivazione - Inadeguatezza - Integrazione da parte del C.N.F. - Legittimità.

La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio dell'Ordine territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie.

28 dicembre 2012, n. 206 – Pres. f.f. PERFETTI – Rel. BERRUTI – P.M. CICCOLO (diff.) – avv. L.M.

(Accoglie il ricorso avverso la decisione C.d.O Bergamo del 21 ottobre 2010)

40. Procedimento disciplinare - Procedimento dinanzi al C.d.O. - Rinvio dell'udienza - Impedimento a comparire - Carattere - Assolutezza - Prova - Necessità.

Procedimento disciplinare - Prescrizione - Violazione deontologica di carattere continuativo.

Procedimento disciplinare - Procedimento dinanzi al C.d.O. - Provvedimento di archiviazione - Natura decisoria e definitiva - Esclusione - Revocabilità - Successivo esercizio azione disciplinare - Ammissibilità - Violazione principio *ne bis in idem* - Insussistenza.

L'impedimento della parte a comparire idoneo al differimento della udienza deve essere assoluto, intendendosi, con tale affermazione, la totale impossibilità della parte, per motivi documentalmente dimostrati, di partecipare alla seduta disciplinare. (Nella specie, è stato ritenuto legittimo il rigetto della richiesta di differimento dell'udienza giustificata con certificazione medica che non attesti la sussistenza di un impedimento assoluto, esauendosi la stessa nell'indicazione prognostica di venti giorni di riposo con trattamento farmacologico).

L'indebita appropriazione e la conseguente mancata restituzione di somme consegnate al difensore dal proprio cliente al fine di adempiere al mandato ricevuto, integra un'ipotesi d'illecito di natura continuata, rispetto al quale, pertanto, conformemente alla costante giurisprudenza disciplinare, la decorrenza del termine di prescrizione della relativa azione disciplinare ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima.

*Il provvedimento di archiviazione di un esposto, con il quale il Consiglio dell'Ordine delibera di non esercitare l'azione disciplinare, è privo del carattere della decisorietà e della definitività, non precludendo, quindi, alcuna successiva iniziativa funzionale all'avvio del procedimento disciplinare; l'ente territoriale, svolgente attività di natura prettamente amministrativa, è dotato del generale potere/dovere di autotutela (in linea con i principi del buon andamento e dell'efficienza sanciti dall'art. 97 della Costituzione) che in ogni caso consente – anzi, ricorrendone i presupposti, impone – una nuova valutazione dei fatti, non operando in tale ambito il divieto di *ne bis in idem*, tipicamente riconducibile alla sola area dell'esercizio della giurisdizione.*

28 dicembre 2012, n. 208 – Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BERRUTI – P.M. CENICCOLA (conf.) – avv. P.B.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O Milano del 29 giugno 2009)

41. Procedimento disciplinare - Fase preliminare all'apertura del procedimento - Diritto di difesa - Pienezza della tutela - Esclusione - Ratio.

Procedimento disciplinare - Decisione del C.d.O. - Decisione che dispone l'apertura del procedimento - Impugnazione - Sindacato del C.N.F. - Limiti.

Procedimento disciplinare - Decisione del C.d.O. - Decisione che dispone l'apertura del procedimento - Impugnazione - Sindacato del C.N.F. - Limiti.

Il pieno esercizio del diritto di difesa deve essere assicurato all'incolpato (attraverso le garanzie previste dagli artt. 45 del r.d.l. n. 1578/1933 e 47 del r.d. n. 37/1934) solo nel corso del procedimento disciplinare e non anche nella fase anteriore alla sua formale apertura nella quale non esiste ancora una incolpazione.

La delibera di apertura del procedimento disciplinare, pur strutturalmente decisione, ha un contenuto non decisorio del merito e tanto meno anticipatorio di esso, restando quest'ultimo impregiudicato ed affatto condizionato dalla manifesta volontà di sottoporre al vaglio dibattimentale l'accusa. Ne consegue che la revisione spettante al C.N.F. in sede di impugnativa dei provvedimenti di apertura del procedimento disciplinare è strutturalmente limitata entro un mero riscontro di legalità che abbia solo ed esclusivo riguardo all'esistenza di tutti i presupposti formali per la relativa adozione.

La revisione spettante al C.N.F. in sede di impugnativa dei provvedimenti di apertura del procedimento disciplinare è strutturalmente limitata entro un mero riscontro di legalità che abbia solo ed esclusivo riguardo all'esistenza di tutti i presupposti formali per la relativa adozione. Mentre non potranno essere dedotti motivi concernenti la fondatezza dell'incolpazione e tutti quelli che, direttamente o indirettamente, si colleghino a questo tema.

28 dicembre 2012, n. 209 – Pres. f.f. PERFETTI . – Rel. DEL PAGGIO – P.M. GALATI (conf.) – avv. A.R.B.

(Dichiara inammissibile il ricorso avverso la delibera C.d.O Torino del 12 ottobre 2009)

42. Procedimento disciplinare - Ricorso al C.N.F. - Morte del ricorrente - Estinzione del procedimento.

Il decesso del professionista ricorrente impedisce all'organo giudicante di entrare nel merito del ricorso e determina l'estinzione del procedimento per cessata materia del contendere

28 dicembre 2012, n. 210 – Pres. f.f. MARIANI MARINI – Rel. TACCHINI – P.M. IANNELLI (conf.) – avv. D.B.

(Dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso avverso la decisione C.d.O Verona dell'11 maggio 2009)

**43. Procedimento disciplinare - Decisione del C.d.O. - Ricorso al C.N.F. - Ricorso mirante alla "revisione" del processo - Inammissibilità - Applicabilità norme codice procedura penale - Esclusione.
Procedimento disciplinare - Procedimento dinanzi al C.d.O. - Delibera che ritiene insussistenti i presupposti dell'autotutela - Impugnazione - Inammissibilità.**

Il ricorso mirante alla "revisione" del processo è inammissibile, atteso che l'istituto della revisione è previsto non quale strumento di impugnazione delle sentenze del C.N.F. in materia disciplinare, ma dal solo codice di procedura penale avverso le decisioni in materia penale, codice le cui norme devono ritenersi inapplicabili alla materia disciplinare, ove, per quanto non previsto dalla legge professionale forense, deve invece farsi ricorso alle norme del codice di procedura civile.

A parte ciò, il ricorso è comunque inammissibile in quanto l'atto impugnato non ha natura disciplinare nel senso voluto dall'art. 50 del r.d.l. n. 1578/1933 poiché quella di cui trattasi non è una decisione assunta dal C.O.A. di Bolzano nell'esercizio del suo potere disciplinare, ma più semplicemente un provvedimento di stampo amministrativo col quale il consiglio ha ritenuto insussistenti i presupposti per adottare un atto di autotutela.

28 dicembre 2012, n. 211 – Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PERFETTI – P.M. FEDELI (conf.) – avv. M.S.

(Dichiara inammissibile il ricorso avverso la decisione C.d.O Bolzano del 31 aprile 2011)

44. Procedimento disciplinare - Rinuncia al ricorso - Estinzione del procedimento.

Il deposito di un atto di rinuncia ad un ricorso precedentemente proposto determina la declaratoria di estinzione del procedimento.

28 dicembre 2012, n. 212 – Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PERFETTI – P.M. CICCOLO (conf.) – avv. C.R.

(Dichiara inammissibile il ricorso avverso le delibere C.d.O Roma del 4 agosto 2010; del 16 giugno 2011; del 7 luglio 2011)

45. Procedimento disciplinare - Componenti C.d.O - Astensione facoltativa - Presupposti.

Le "gravi ragioni di convenienza" che la legge pone come presupposto dell'astensione facoltativa ben possono essere rappresentate da circostanze atte a concretare una situazione ambientale tale da poter compromettere la tranquillità di giudizio dei componenti del Consiglio, quali l'esservi stata una lite tra il Consiglio e il ricorrente per ben tre gradi di giudizio; l'esserne derivata una condanna alle spese del Consiglio che ebbe a provvedere all'adempimento con fondi ordinari dell'Ente; l'essere stato il ricorrente oggetto di un esposto a firma di tutti i giudici della sezione civile del locale tribunale.

28 dicembre 2012, n. 213 – Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. ALLORIO – P.M. CENICCOLA (diff.) – avv. C.Z.

(Accoglie il ricorso avverso la decisione C.d.O Bologna del 4 luglio 2011)

46. Procedimento disciplinare - Prescrizione - Atti interruttivi - Efficacia.

Procedimento disciplinare - Contestazione - Errore nel riferimento a norme deontologiche - Irrilevanza - Nullità della decisione - Non sussiste.

Il termine di prescrizione dell'azione disciplinare, ai sensi dell'art. 51, r.d.l. n. 1578/1933, è fissato in cinque anni dalla consumazione del fatto disciplinarmente rilevante e si interrompe a seguito della notifica all'incolpato della delibera di apertura del procedimento disciplinare ovvero del compimento di altri atti propulsivi del procedimento, come la delibera di rinvio a giudizio dell'incolpato.

Non costituisce motivo di nullità della citazione l'eventuale erronea indicazione della norma che si assume violata.

In considerazione della natura ed entità delle violazioni contestate, coniugate alla intensità volitiva della condotta del professionista, ove di obiettivo modesto spessore, può degradarsi la sanzione applicata dal C.O.A. territoriale (in tal senso, nel caso di specie, il C.N.F. ha ritenuto sproporzionata in eccesso la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per la durata di mesi due irrogata dal C.d.O., e in parziale modifica della decisione impugnata ha applicato la sanzione disciplinare della censura).

28 dicembre 2012, n. 214 – Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. DE GIORGI – P.M. CENICCOLA (diff.) – avv. D.A.

(Accoglie il ricorso avverso la decisione C.d.O Palermo dell'8 luglio 2010)

III. NORME DEONTOLOGICHE

47. Norme deontologiche - Dovere di correttezza e probità - Rapporti con i terzi - Espressioni sconvenienti ed offensive - Illecito deontologico.

Norme deontologiche - Rapporti con i colleghi - Espressioni sconvenienti ed offensive - Art. 20 C.D.F. Applicabilità - Limite.

Norme deontologiche - Rapporti con i colleghi - Dovere di dignità e decoro.

Norme deontologiche - Rapporti con i colleghi e con i magistrati - Espressioni sconvenienti ed offensive - Illecito deontologico.

Norme deontologiche - Rapporti con i colleghi - Dovere di riservatezza - Applicabilità - Divieto di produzione in giudizio di missiva contenente clausola di riservatezza.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che usi espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti di terzi.

Il limite di compatibilità delle esternazioni verbali o verbalizzate e/o dedotte nell'atto difensivo dal difensore con le esigenze della dialettica processuale e dell'adempimento del mandato professionale, oltre il quale si prefigura la violazione dell'art. 20 del c.d., va individuato nella intangibilità della persona del contraddittore, nel senso che quando la disputa abbia un contenuto oggettivo e riguardi le questioni processuali dedotte e le opposte tesi dibattute, può anche ammettersi crudezza di linguaggio e asperità dei toni, ma quando la diatriba trascende sul piano personale e soggettivo l'esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i relativi comportamenti.

Va confermata la responsabilità disciplinare, e con essa la sanzione della censura comminata dal C.O.A., del professionista che, nell'ambito di un tentativo di conciliazione dinanzi alla Direzione provinciale del lavoro ed in presenza di più persone, si rivolga ad alta voce e con tono aggressivo al Collega di controparte ed al suo assistito,

così arrecando grave pregiudizio al decoro ed alla dignità dell'avvocato.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante sotto il profilo della violazione degli artt. 5-20 e 22 c.d.f. il professionista che nei confronti della Collega usi espressioni sconvenienti ed offensive le quali non trovino scriminante nella difesa che poteva essere esercitata negli atti difensivi che le contengono.

Il principio di riservatezza ex art. 28 c.d.f. sussiste prima e dopo il giudizio, anche in caso di cessazione e/o successione del mandato e non permette di sottoporre a riesame od interpretazione il contenuto della corrispondenza a fronte dell'apposizione della clausola di riservatezza.

29 novembre 2012, n. 159 – Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PIACCI – P.M. FEDELI (conf.) – avv.ti F.T.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Torino del 12 febbraio 2009)

48. Norme deontologiche - Richiesta onorario eccessivo - Violazione art. 43, sub II, C.D.F.

Norme deontologiche - Principi di lealtà, dignità, decoro - Attività non professionale - Violazione.

L'avvocato che richieda un compenso manifestamente sproporzionato e comunque eccessivo rispetto all'attività documentata, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità, a nulla rilevando ai fini della responsabilità disciplinare, neanche l'eventualità che tra il professionista ed il cliente sia intervenuta la transazione della controversia.

L'avvocato va considerato un collaboratore della giustizia e la sua condotta, come tale, deve in ogni caso conformarsi a criteri di correttezza, dignità e decoro, anche se il suo comportamento non ha alcuna relazione con l'attività professionale. Deve pertanto ritenersi disciplinarmente rilevante la condotta dell'avvocato che, avendo rilevanza esterna, incida negativamente sul prestigio, l'attività e il decoro dell'intera classe forense.

29 novembre 2012, n. 160 – Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PIACCI – P.M. FEDELI (conf.) – avv. F.T.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Torino del 20 luglio 2009)

49. Norme deontologiche - Rapporti con i colleghi - Dovere di riservatezza - Produzione in giudizio di missiva "riservata" ricevuta dal collega di controparte - Illecito deontologico.

La norma di cui all'art. 28 c.d. mira a salvaguardare il corretto svolgimento dell'attività professionale, con il fine di non consentire che leali rapporti tra colleghi possano dar luogo a conseguenze negative nello svolgimento della funzione defensionale, specie allorché le comunicazioni ovvero le missive contengano ammissioni o consapevolezze di torti ovvero proposte transattive. Ciò al fine di evitare la mortificazione dei principi di collaborazione.

29 novembre 2012, n. 161 – Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PIACCI – P.M. GALATI (conf.) – avv. G.P.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Milano del 15 maggio 2006)

50. Norme deontologiche - Rapporti con i colleghi - Espressioni sconvenienti ed offensive - Art. 20 C.D.F. - Animus iniuriandi - Necessità.

Va esclusa la violazione dell'art. 20 c.d.f. per carenza del necessario elemento soggettivo dell'animus iniuriandi quanto, come nella specie, non emerga alcun elemento indicativo della volontà dell'incolpato di esprimere apprezzamenti negativi in ordine alla personalità ed al patrimonio morale dell'esponente, essendosi il professionista limitato alla contestazione oggettiva di un fatto non vero e di un giudizio privo di fondamento.

29 novembre 2012, n. 168 – Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. TACCHINI – P.M. FEDELI (diff.) – avv. S.C.

(Accoglie il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Perugia del 23 ottobre 2009)

51. Norme deontologiche - Principi di lealtà e correttezza.

Pone in essere un comportamento contrario ai doveri di lealtà e correttezza il professionista che estenda la propria funzione di avvocato/magistrato onorario ad un inopinato accesso alla autorità di polizia chiamata ad attuare il proprio provvedimento giudiziale pur nella consapevolezza della presenza del collega di studio come difensore di una delle parti.

29 novembre 2012, n. 169 – Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. TACCHINI – P.M. CENICCOLA (conf.) – avv. G.V.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Udine del 6 ottobre 2009)

52. Norme deontologiche - Illecito disciplinare - Elemento soggettivo - Imputabilità - Consapevolezza illegittimità condotta - Irrilevanza - Volontarietà dell'azione - Sufficienza.

Norme deontologiche - Pubblicità attività professionale - Limiti - Accaparramento di clientela - Nozione.

Norme deontologiche - Rapporti con i terzi - Divieto di accaparramento di clientela - Illecito deontologico - Effettivo raggiungimento di vantaggi economici - Irrilevanza.

Norme deontologiche - Principi generali - Divieto di accaparramento di clientela.

Ai fini dell'imputabilità dell'infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell'illegittimità della condotta (dolo o colpa), essendo sufficiente la volontarietà dell'azione che ha dato luogo al compimento di un atto deontologicamente scorretto, a prescindere dall'eventuale finalità dell'azione violativa della condotta.

L'introduzione nel nostro ordinamento della normativa nota come Bersani non ha consentito una pubblicità indiscriminata ma solo ed esclusivamente la diffusione di specifiche informazioni sull'attività, sui contenuti, sui prezzi e le altre condizioni di offerta dei servizi professionali, al fine di orientare razionalmente le scelte di colui che ricerchi assistenza, nella libertà di fissazione del compenso e della modalità del suo calcolo. Tale libertà di informazione deve peraltro esplicarsi con modalità di diffusione che non si pongano in contrasto con la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, caratteristiche che impongono le limitazioni connesse alla dignità e al decoro delle professioni: ne consegue, come correttamente valutato nella delibera impugnata, che il disvalore deontologico risiede negli strumenti usati per l'acquisizione della clientela, che non devono essere alcuno di quelli tipizzati in via esemplificativa nei canoni complementari dell'art. 19 c.d.f., non devono concretizzarsi nella intermediazione di terzi (agenzie o procacciatori) né, più genericamente, esplicarsi in «modi non conformi alla correttezza e al decoro».

Viola l'art. 8 c.d.f. l'avvocato presso il cui studio legale sia ubicata un'Associazione di categoria, così ponendo in essere le condizioni di

potenziale accaparramento di clientela, indipendentemente dalla circostanza dell'effettivo raggiungimento di concreti vantaggi economici.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che fissi un proprio recapito o la sede della sua attività professionale presso uffici di società, agenzie infortunistiche, agenzie di assicurazioni e servizi, società commerciali, associazioni di mutilati ed invalidi civili e comunque Enti o Associazioni che rappresentino categorie di lavoratori e/o professionisti, dei quali ne utilizzi i locali ricevendo anche clienti, usufruisca delle utenze telefoniche e ne indichi il recapito sulla propria carta intestata. L'incrocio, sia pure saltuario, dell'attività professionale con le attività sindacali, che si concretizzi nella presenza fisica e nell'utilizzo, per fini professionali, dell'intera struttura in cui opera ed agisce l'associazione, è sintomatico di un procacciamento di clientela scorretto perché incanalato attraverso mezzi non consentiti e che, quindi, vanno ritenuti deplorabili, in violazione dei principi di lealtà, dignità e decoro della professione forense.

29 novembre 2012, n. 170 – Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. TACCHINI – P.M. CENICCOLA (conf.) – avv. V.V.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Brindisi dell'11 gennaio 2010)

53. Norme deontologiche - Doveri correttezza e lealtà - Mandato ad agire penalmente contro collega - Omessa verifica consistenza accuse - Illecito deontologico - Sussistenza.

Viola i principi di correttezza e lealtà alla cui osservanza ciascun professionista è obbligato nei comportamenti fra colleghi, l'iscritto che, assunto un mandato ad agire penalmente contro taluni colleghi, ometta sia di verificare la consistenza delle accuse mosse a questi ultimi, sia di informare il C.O.A. sull'attività intrapresa. Invero, se in linea generale il professionista deve sempre effettuare un attento controllo delle carte che gli vengono esibite dal cliente per verificare un effettivo fondamento sull'azione che si intende intentare, ancor maggiore, sempre nel rispetto del mandato affidatogli, deve essere l'approfondimento da svolgere dovendo agire contro dei colleghi.

29 novembre 2012, n. 171 – Pres. f.f. SALAZAR – Rel. TACCHINI – P.M. CICCOLO (conf.) – avv. F.R.

(Accoglie parzialmente il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Treviso del 30 marzo 2009)

54. Norme deontologiche - Rapporti con la parte assistita - Inadempimento al mandato - Mancata informazione.

Viene meno ai doveri di diligenza, dignità, correttezza e decoro della professione forense l'avvocato che non dia corso al mandato ricevuto e ometta di informare il cliente sullo stato della pratica.

29 novembre 2012, n. 172 – Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BROCCARDO – P.M. CENICCOLA (diff.) – avv. G.L.

(Accoglie il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Genova del 9 novembre 2009)

55. Norme deontologiche - Rapporti con la parte assistita - Gestione di somme - Indebito trattenimento - Compensazione - Ipotesi autorizzate - Necessità.

L'art. 44 del Codice deontologico forense individua i casi in cui il professionista è autorizzato ad operare la compensazione fra le somme che gli siano pervenute in occasione del mandato e i propri crediti professionali. Ove, pertanto, non sussista alcuna delle ipotesi previste, il comportamento tenuto dal ricorrente risulta deontologicamente rilevante anche ai sensi dell'art. 41 c.d.f..

29 novembre 2012, n. 173 – Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BROCCARDO – P.M. CENICCOLA (conf.) – avv. A.B.

(Respinge il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Bari del 15 novembre 2010)

56. Norme deontologiche - Doveri di lealtà - Autenticazione firma apposta da altro soggetto - Illecito deontologico - Sussiste.

Viene meno al dovere di lealtà, il professionista che autentichi la firma del cliente sapendola apposta da altro soggetto.

29 novembre 2012, n. 176 – Pres. f.f. PERFETTI – Rel. SICA – P.M. CICCOLO (conf.) – avv. A.L.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Modena del 5 luglio 2011)

57. Norme deontologiche - Doveri di probità dignità e decoro - Ricorsi predisposti da colleghi privi di *jus postulandi* - Illecito deontologico - Sussiste.

*Integra violazione dei doveri di correttezza e probità la condotta di un Avvocato che invii in maniera indiscriminata, con modalità sostanzialmente di "offerta al pubblico" (e che in tal modo raggiunga oltre 10.000 Avvocati), una proposta di sottoscrizione di ricorsi innanzi la Corte di Cassazione predisposti da Colleghi privi dello specifico *jus postulandi*.*

29 novembre 2012, n. 177 – Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PIACCI – P.M. FEDELI (conf.) – avv. A.C.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Milano del 13 ottobre 2008)

58. Norme deontologiche - Doveri di correttezza e probità - Rapporti con i colleghi - Espressioni sconvenienti e offensive - Illecito deontologico.

Ai sensi dell'art. 20, ult. parte, c.d.f., la ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono l'infrazione della regola deontologica posta nella prima parte del medesimo articolo.

29 novembre 2012, n. 178 – Pres. f.f. PERFETTI – Rel. DE GIORGI – P.M. FEDELI (conf.) – avv. E.P.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Palermo del 15 ottobre 2009)

59. Norme deontologiche - Divieto di attività professionale senza titolo - Altrui esercizio abusivo della professione - Esercizio nello studio legale dell'incolpato - Illecito deontologico.

Integra la violazione dell'art. 21, II canone, c.d.f., il comportamento dell'avvocato che agevoli l'esercizio abusivo della professione da parte di un praticante, consentendone lo svolgimento nel proprio studio.

29 novembre 2012, n. 181 – Pres. ALPA – Rel. BORSACCHI – P.M. CICCOLO (conf.) – avv. A.T.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. Busto Arsizio del 14 maggio 2010)

60. Norme deontologiche - Doveri di diligenza - Remissione querela - Mancato conferimento dell'incarico - Violazione - Sussistenza.

Integra la violazione del dovere di diligenza di cui all'art. 8 c.d.f. il comportamento dell'Avvocato che dichiara di rimettere una querela nell'interesse di un soggetto, affermando contrariamente al vero, d'essere munito dei relativi poteri. L'aver agito il ricorrente nel sostanziale interesse dell'esponente, infatti, perseguendo una transazione risarcitoria in prossimità della prescrizione del reato, non manda esente lo stesso dalla responsabilità disciplinare.

20 dicembre 2012, n. 184 – Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. ALLORIO – P.M. MARTONE (conf.) – avv. V.S.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O Ferrara del 10 giugno 2008)

61. Norme deontologiche - Rapporti con i magistrati - Espressioni sconvenienti ed offensive - Scriminante diritto di critica - Limiti.

Norme deontologiche - Illecito disciplinare - Elemento psicologico - Suità della condotta - Sufficienza.

Ancorché il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario costituisca facoltà inalienabile del difensore, tale diritto deve essere sempre esercitato, in primo luogo, nelle modalità e con gli strumenti previsti dall'orientamento processuale e mai può travalicare i limiti del rispetto della funzione giudicante, riconosciuta dall'ordinamento con norme di rango costituzionale nell'interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa. Proprio la giusta pretesa di vedere riconosciuta a tutti i livelli una pari dignità dell'avvocato rispetto al magistrato impone, nei reciproci rapporti, un approccio improntato sempre allo stile e al decoro, oltre che, ove possibile, all'eleganza, mai al linguaggio offensivo o anche al mero dileggio. L'avvocato, nell'ambito della propria attività difensiva, può e deve esporre con vigore le ragioni del proprio assistito, utilizzando tutti gli strumenti processuali di cui dispone. A tale ampiezza dei mezzi difensivi si contrappone tuttavia, quale limite invalicabile, il divieto di assumere atteggiamenti o comportamenti sconvenienti e in violazione del codice deontologico forense, che impone al professionista di mantenere con il Giudice un rapporto improntato alla dignità e al rispetto sia della persona del giudicante che del suo operato.

Al fine di integrare l'illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l'elemento della suità della condotta, inteso come volontà

consapevole dell'atto che si compie; il dolo, invece, denotando una più intensa volontà di trasgressione del comando deontologico, rileva nella determinazione della misura della sanzione.

27 dicembre 2012, n. 193 – Pres. ALPA – Rel. BORSACCHI – P.M. FEDELI (conf.) – avv. P.A.R.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O Alba del 2 ottobre 2009)

62. Norme deontologiche - Doveri di probità, correttezza e lealtà - Rapporti con la parte assistita – T.S.O. – Sottrazione a cure psichiatriche - Mancata difesa tecnica - Illecito deontologico - Sussiste.

Il comportamento del professionista nell'espletamento del mandato nell'interesse esclusivo del proprio assistito, deve essere sempre improntato ai canoni di lealtà, correttezza e indipendenza. Deve pertanto ritenersi disciplinarmente rilevante il comportamento dell'avvocato che, officiato della difesa ed assistenza di un assistito assoggettato, contro il suo volere, a trattamenti psichiatrici obbligatori, invece di procedere ai necessari atti giudiziari valutando adeguatamente e con il supporto medico-scientifico indispensabile la reale situazione del paziente, per assisterlo con la necessaria perizia e competenza nel miglior modo possibile, si adoperi esclusivamente in via stragiudiziale, richiedendo anche l'intervento di associazioni, aventi scopi non scientifici, per aiutarlo a sottrarsi alle cure psichiatriche, ritenute ideologicamente distruttive, e di fatto lasciandolo privo di difesa tecnica.

27 dicembre 2012, n. 194 – Pres. ALPA – Rel. PISANO – P.M. FEDELI (conf.) – avv. C.S.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O Trento del 24 gennaio 2011)

63. Norme deontologiche - Divieto del patto di quota lite - Abrogazione - Principio *abolitio criminis* - Sanzioni disciplinari - Natura amministrativa - Esclusione - Principio *tempus regit actum* - Illecito deontologico – Sussistenza. Norme deontologiche - Doveri di dignità e decoro - Violazione.

In applicazione del principio secondo cui interventi normativi successivi ai fatti oggetto di incolpazione non fanno venir meno gli illeciti disciplinari già compiuti, l'accordo tra professionista e clienti volto a determinare il compenso spettante all'avvocato in misura direttamen-

te parametrata al risultato ottenuta all'interno della controversia stragiudiziale, costituisce un patto di quota lite sanzionato ex art. 45 c.d.f. ove stipulato prima dell'entrata in vigore della riforma c.d. Bersani (dal nome del suo proponente e più precisamente, l'art. 2, comma 2-bis, l. n. 248/2006).

Non appare decoroso e dignitoso il comportamento del professionista che, dopo aver accompagnato le clienti a ritirare gli assegni di loro pertinenza direttamente dalle mani del liquidatore, le scorti, quasi fosse un esattore, presso la banca per garantirsi l'immediato versamento del compenso pattuito. Del pari risulta contrario a dignità e decoro della professione forense che si induca, o anche solo si accetti, che i propri compensi vengano corrisposti al 50% intestando i relativi assegni ad una persona terza, foss'anche la stessa propria convivente, con ciò mostrando di voler eludere gli obblighi di fatturazione e accreditando l'immagine di un avvocato intenzionato a praticare evasione fiscale.

27 dicembre 2012, n. 196 – Pres. ALPA – Rel. DE GIORGI – P.M. GALATI (conf.) – avv. F.P.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O Udine del 28 settembre 2009)

64. Norme deontologiche - Rapporti con la parte assistita - Richiesta di somme eccessive per spese - Negligente gestione di somme - Errata e tardiva fatturazione - Illecito deontologico.

Norme deontologiche - Rapporti con la parte assistita - Doveri di diligenza lealtà e correttezza - Art. 44 C.D.F. - Indebita ritenzione a titolo di onorario di somme ricevute ad altro titolo - Illecito deontologico.

La richiesta al proprio cliente di una somma sestupla rispetto all'importo delle spese che il medesimo era disponibile a riconoscere a controparte implica un comportamento scorretto (art. 6 c.d.), infedele e contrario agli interessi del proprio assistito (art. 7 c.d.) ed altrettanto negligente (art. 8 c.d.). Del pari, sussiste l'infrazione ai canoni dettati dall'art. 41 c.d., in caso sia di gestione negligente di somme ricevute, poiché in difformità dagli accordi presi, sia di resa errata e tardiva del conto, atteso che la fattura delle competenze professionali deve essere speculare rispetto alle somme ricevute, e non può essere emessa a distanza di diversi mesi.

Integra la violazione ex art. 44 c.d., il comportamento dell'Avvocato che imputi a pagamento dei propri onorari una somma ricevuta dal proprio assistito ad altro titolo.

27 dicembre 2012, n. 197 – Pres. ALPA – Rel. MERLI – P.M. FEDELI (conf.) – avv. A.L.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O Monza del 9 marzo 2009)

65. Norme deontologiche - Art. 52 C.D.F. - Rapporti con i testimoni - Interpretazione - Condotta incriminata - Concorso contestuale di elementi sanzionabili - Necessità.

Viola il principio sancito dall'art. 52 I° canone c.d.f. in relazione all'art. 5 c.d.f., l'Avvocato che metta in pratica una indebita pressione mirata ad influire sulla genuinità della deposizione del testimone, sia nel caso in cui debba rendere la testimonianza o sia nel caso in cui l'abbia già resa (nel caso di specie, l'intervento dell'avvocato si è attuato nella richiesta di una ritrattazione della quale addirittura ha anticipato i contenuti, con evidente coartazione, non rilevando se preventiva o postuma, della libera determinazione del teste al quale ha chiesto, non già una deposizione compiacente atteso l'espletamento ormai avvenuto dell'esame, bensì, minacciando conseguenze di natura penale e risarcitoria, una ritrattazione utile alle ragioni del proprio assistito).

28 dicembre 2012, n. 200 – Pres. f.f. PERFETTI – Rel. GRIMALDI – P.M. FEDELI (conf.) – sig. B.G.

(Accoglie il ricorso avverso la decisione C.d.O Lecco del 4 aprile 2008)

66. Norme deontologiche - Richiesta onorario eccessivo - Violazione art. 43 C.D.F - Presupposti.

In merito alla sproporzione dei compensi richiesti al cliente in relazione all'attività prestata, fermo restando la disciplina, quanto mai attuale, dettata dall'art. 2233 c.c. che pone come fonte primaria nella determinazione dei compensi l'accordo tra le parti, la previsione deontologica di cui all'art. 43 c.d.f. mira proprio a mitigare i contrapposti interessi, prevenendo condotte del professionista in danno del cliente. Ne discende, dunque, che anche le somme concordemente pattuite tra professionista e cliente non possono derogare al principio di proporzionalità tra attività svolta e compensi richiesti, come enunciato nell'art. 43 e ribadito nel successivo art. 45 c.d.f.

28 dicembre 2012, n. 203 – Pres. f.f. PERFETTI – Rel. DE GIORGI – P.M. CICCIOLO (diff.) – avv. S.D.B.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O Siena del 14 ottobre 2009)

67. Norme deontologiche - Informazione sull'attività professionale - Limiti.

La pubblicità informativa, essendo consentita nei limiti fissati dal Codice Deontologico Forense, deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro propri di ogni pubblica manifestazione dell'avvocato ed in particolare di quelle manifestazioni dirette alla clientela reale o potenziale.

28 dicembre 2012, n. 204 – Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. TACCHINI – P.M. CENICCOLA (diff.) – avv. A.P.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O Udine del 16 ottobre 2009)

68. Norme deontologiche - Rapporti con la parte assistita - Mancata partecipazione all'udienza - Involontarietà della condotta - Prova - Illecito deontologico - Esclusione.

Va esclusa la violazione deontologica di cui all'art. 38 laddove risulti sufficientemente provata dall'incolpato l'assoluta involontarietà di non presenziare alle udienze.

28 dicembre 2012, n. 205 – Pres. f.f. PERFETTI – Rel. TACCHINI – P.M. CICCIOLO (diff.) – avv. A.N.

(Accoglie il ricorso avverso la decisione C.d.O Milano del 7 luglio 2008)

69. Norme deontologiche - Rapporti con la controparte - Esecuzione della sentenza in mancanza di preavviso al Collega avversario - Violazione dovere lealtà e correttezza - Esclusione.

Non integra illecito deontologico alcuno, sotto il profilo della slealtà e della scorrettezza, il comportamento del professionista che, mediante intimazione di precetto di pagamento, dia esecuzione alla sentenza nei confronti della parte soccombente senza preventivamente avvertire i Colleghi avversari, atteso che, per un verso, un tale obbligo deve ritenersi sussistente solo quando il difensore della controparte abbia espressamente richiesto i conteggi della somma dovuta ai fini dell'adempimento spontaneo ed immediato, e che, per altro verso,

il precetto di pagamento è di per sé, e per volontà del legislatore, l'esatto contrario della slealtà, costituendo l'invito (precedente il processo di esecuzione cui è esterno) ad adempiere nel termine dilatorio che deve concedersi prima di dar corso all'esecuzione.

28 dicembre 2012, n. 206 – Pres. f.f. PERFETTI – Rel. BERRUTI – P.M. CICCOLO (diff.) – avv. L.M.

(Accoglie il ricorso avverso la decisione C.d.O Bergamo del 21 ottobre 2010)

70. Norme deontologiche - Doveri di correttezza e colleganza - Rapporti con i colleghi - Violazione - Mancata prova - Elementi idonei alla esclusione della responsabilità - Assistenza.

Va accolto il ricorso avverso una decisione del C.d.O con cui venga contestato un illecito disciplinare, laddove tuttavia emerga un quadro probatorio da cui risulti sostanzialmente ridimensionato l'addebito mosso all'incolpato sino a non poter configurare alcuna violazione di norma deontologica.

28 dicembre 2012, n. 207 – Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PASQUALIN – P.M. CICCOLO (diff.) – avv. A.N.

(Accoglie il ricorso avverso la decisione C.d.O Bergamo del 1° dicembre 2009)